



In caso di approvazione, da parte del Consiglio, il mutuo sarebbe convenuto - dopo la necessaria istruttoria - in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al finanziamento richiesto dalla Cooperativa edilizia "Acli-Casa" dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio nella riunione del 14 giugno 1952.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di amministrazione:

1°) - di autorizzare la concessione a favore della Cooperativa "Acli-Casa" di Chiavari di un mutuo suppletivo di L. 10.000.000 (lire diecimilioni) in aggiunta a quello di lire 20 milioni già autorizzato dal Consiglio in data 21 gennaio 1954, mutuo da garantirsi con la cessione "pro solvendo" del contributo statale, nonché con ipoteca sull'immobile